

Codice A1814B

D.D. 24 settembre 2021, n. 2774

Autorizzazione idraulica (PI 1155 F. Bormida di Spigno) per realizzazione dei lavori di "ripristino sponda destra del Fiume Bormida di Spigno in località concentrico" in comune di Ponti (AL). Richiedente: Comune di Ponti (AL).



ATTO DD 2774/A1814B/2021

DEL 24/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica (PI 1155 F. Bormida di Spigno) per realizzazione dei lavori di “ripristino sponda destra del Fiume Bormida di Spigno in località concentrico” in comune di Ponti (AL). Richiedente: Comune di Ponti (AL).

In data 21/07/2021 con nota assunta a ns. prot. n. 34226, il Comune di Ponti (AL), Piazza XX Settembre, 1- 15010 Ponti (AL) cod. fisc./P. IVA 00459630067, Pec: ponti@pec.ruparpiemonte.it, ha trasmesso gli elaborati relativi alla costruzione di un nuovo tratto di difesa in massi della sponda destra sul F. Bormida di Spigno, a monte del campo sportivo nel concentrico del comune di Ponti (AL).

In data 25/08/2021 il Comune di Ponti ha trasmesso le integrazioni richieste con nota prot. n. 39087 del 20/08/2021, assunte a ns. prot. n. 39596 del 25/08/2021.

Gli elaborati relativi alle sistemazioni in oggetto, sono costituiti n° 2 tavole grafiche e da relazione tecnica, redatti dall’Ing. Oddone Antonio (ordine provinciale di Alessandria), dalle quali si evince la realizzazione di una protezione spondale in massi posta, in secondo ordine superiormente alla banca esistente, ed alla pavimentazione della banca stessa in sagoma alla conformazione di sponda destra del F. Bormida di Spigno, per una lunghezza di circa 26 m e di 2 m di altezza dello spiccatto; per la realizzazione delle opere non si presuppone la necessità di realizzazione di savanelle, guadi, deviazione delle acque e messa in secca dell’alveo.

Con DGC n. 21 del 15/07/2021, il comune di Ponti ha approvato il progetto definitivo degli interventi finanziati dalla Regione Piemonte con DD 2798 del 26/10/2020 e codice intervento AL_A18_622_19_701.

Per quanto di competenza, a seguito di quanto inviato dal richiedente, si ritiene che la realizzazione delle opere di protezione spondale del F. Bormida di Spigno, in quanto garanti del mantenimento

della sezione di deflusso e a ripristino di erosioni intervenute a seguito dell'evento alluvionale del 2019, possano risultare ammissibili nel buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate:

- a. Dovranno essere creati idonei ammorsamenti in fondazione per la scogliera;
- b. la realizzazione delle opere di protezione spondale radenti, non dovrà determinare restringimenti e modifiche piano altimetriche alle sezioni di deflusso esistenti;
- c. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- d. nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici il Comune di Ponti ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione alle autorità competenti.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che i tempi del procedimento sono stati rispettati,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs.
- visto l'art. 17 della L.R.23/08;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. - deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;
- vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e smi;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Ponti (AL), ad eseguire gli interventi in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e non causare pericoli per la pubblica incolumità; a tal fine dovranno essere apposti apposti nella zona dei lavori idonea segnaletica (a discrezione, cura e spese e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice). Durante l'esecuzione debbono essere osservate le norme vigenti in materia di pesca e di salvaguardia dall'inquinamento;
4. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
5. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
6. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in

conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente concessione si intende accordata nei limiti e nei diritti che competono a questo Ufficio, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Enti od Amministrazioni.

Il Comune di Ponti dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.37/2006, da parte del Servizio Tecnico Faunistico Provinciale e Ittiofauna – Settore Valorizzazione Ambientale e Faunistica – Direzione Ambiente e Pianificazione della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale del F. Bormida di Spigno per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, punto b) del regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Patrizia Buzzi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli